



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 23 MAR. 2017 Deliberazione N. 125

L'anno _____ il giorno _____ del mese 23 MAR. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. Dott. Luciano D'ALFONSO con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Approvazione convenzione tra Regione Abruzzo e le AA.SS.LL. abruzzesi avente ad oggetto il distacco funzionale del personale delle aziende sanitarie da destinare al Soggetto Aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n° 66 per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario. Disposizioni transitorie nelle more della costituzione di ARIC ai sensi della LR 34/2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a mente del quale: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- l'art.9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dal D. Lgs. .18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 420 e 421 della L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- l'art.9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, in base al quale le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9;



- la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila
- l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 che prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 37 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";
- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.*";
- il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, che così dispone: "*Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza*";
- la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 che disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;
- la D.G.R. n. 217 del 5 aprile 2016
- la Legge Regionale n° 34/2016 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;

PRESO ATTO dei contenuti della nota ANAC 313 del 4 gennaio 2017;

RAVVISATA la necessità di consentire un corretto avvio dell'Agenzia anzidetta, ARIC, in assenza di esposizioni debitorie che alla stessa possano derivare dalla soppressa Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, ARIT;

CONSIDERATO, infatti, che l'Agenzia ARIC, all'interno della quale si insedierà il prefato Soggetto Aggregatore, per consentire un corretto ed efficace funzionamento finalizzato all'acquisizione di beni e servizi secondo modalità competitiva di valutazione delle esigenze della Pubblica Amministrazione e di riduzione dei costi, necessita di essere libera da pesi e gravami che, di fatto, impedirebbero un efficientamento del sistema acquisitivo;

CONSIDERATO, inoltre, che allo stato non vi è una chiara definizione della esposizione debitoria determinatasi nell'ambito del soggetto giuridico ARIT, che presuppone anche l'accertamento tabulare di tutte le pendenze giudiziarie e stragiudiziali coinvolgenti la medesima Agenzia e che, per l'effetto, occorre sollecitare una valutazione della complessiva posizione dell'ARIT al fine di intraprendere le più adeguate soluzioni per la definizione della situazione giudica del detto soggetto;

TENUTO CONTO, dunque, della mancata definizione dell'esposizione debitoria di ARIT e della necessità di dar luogo ad un avvio funzionale del nuovo soggetto ARIC, si rende necessario la perduranza dell'insediamento temporaneo, fino al mese di Settembre 2017, del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, la cui genesi e la cui ratio si sono anzi descritte, nell'ambito del Servizio del Genio Civile dell'Aquila del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;

RAVVISATA altresì la necessità di avviare e concludere entro lo stesso termine del mese di settembre 2017 la definizione di tutti gli attuali contenziosi esistenti presso l'ARIC al fine di consentire l'avvio delle attività dell'Agenzia quale Stazione Unica Appaltante per la regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto





Aggregatore, in assenza di posizioni potenzialmente debitorie e non confacenti alle nuove funzioni attribuite dalla LR 34/2016;

CONSIDERATO che, nelle more del completo avvio dell'ARIC quale centrale unica di committenza ai sensi della legge regionale 27 settembre 2016 n. 34, è necessario rafforzare provvisoriamente e temporaneamente, in ragione della complessità del sistema, l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, attualmente individuato nel Servizio Genio Civile dell'Aquila del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo;

RITENUTO di dovere superare, attraverso l'atto convenzionale oggetto della presente delibera, quello approvato con la richiamata D.G.R. n. 217 del 5 aprile 2016, ove si prevedeva l'istituto dell'avvalimento del personale delle ASL abruzzesi da parte del richiamato Servizio regionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di convenzione di distacco funzionale del personale delle ASL abruzzesi e di organizzazione del Soggetto Unico Aggregatore della Regione Abruzzo in allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, fino alla piena operatività dell'ARIC;

RITENUTA infine la necessità di dare mandato al Dipartimento Risorse e Organizzazione affinché provveda:

- ad implementare la dotazione organica del predetto Servizio del Genio Civile e dei relativi Servizi di supporto, in relazione alle specifiche funzioni ad essi attribuite, nelle more del completo avvio dell'ARIC;
- a verificare la regolarità della procedura di distacco del personale ASL in favore dell'attuale Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, come previsto dalla allegata convenzione;

PRESO ATTO che con nota del 14/03/2017 e successivo sollecito del 15/03/2017 prot. 68577/17 a firma digitale del Direttore Generale della Regione Abruzzo è stato preteso che il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio del Genio Civile di L'Aquila procedesse urgentemente alla formale proposta del presente atto deliberativo;

PRESO ATTO che

- a) il Dirigente del Servizio ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente per materia;
- b) il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;


A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA


per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

Nelle more del completo avvio dell'ARIC, quale stazione unica appaltante e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo, di cui alla delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila, fino a Settembre 2017;

- 1. DI DEFINIRE** la posizione giuridica dell'Agenzia ARIT valutando e quantizzando l'esposizione debitoria maturata, anche attraverso l'incidenza dei contenziosi pendenti di natura giudiziaria e stragiudiziale, per consentire l'avvio funzionante dell'Agenzia ARIC, che operi libera da pesi e gravami, all'interno della quale sarà insediata la Stazione Unica Appaltante per la Regione Abruzzo con funzioni di centrale unica di committenza e Soggetto Aggregatore, giusta la Legge Regionale 34/2016;
- 2. DI STABILIRE** che la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, in qualità di Soggetto aggregatore:
 - a) per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario opererà secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'allegato "A";




- b) per le acquisizioni di beni e servizi diversi da quelli di cui al precedente punto a) opererà mediante il supporto del Dipartimento Risorse e Organizzazione e segnatamente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti per la predisposizione e validazione degli atti di gara (bando, disciplinare, modulistica, ecc.);
 - c) per le acquisizioni di beni e servizi nel settore informatico opererà mediante il supporto del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
 4. **DI DARE MANDATO** al Dipartimento Risorse e Organizzazione affinché provveda ad implementare la dotazione organica del predetto Servizio del Genio Civile e dei Servizi regionali di supporto, in relazione alle specifiche funzioni di cui al precedente punto 2. lett. b) e c), nelle more del completo avvio dell'ARIC nonché a verificare la regolarità della procedura di distacco del personale ASL in favore dell'attuale Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, come previsto dalla allegata convenzione;
 5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;
 6. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia comunicata, a cura del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, a tutti i soggetti interessati dal dispositivo;
 7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

UFFICIO: **STAZIONE UNICA APPALTANTE, VIGILANZA ED OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

L'Estensore
Ferdinando Ragone


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Mauro Lepidi


(firma)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo Giovani


(firma)

Il Direttore Regionale Dipartimento
Risorse e Organizzazione
F.to ing. Emidio Primavera

(firma)

F.to Il Componente la Giunta
dott. Luciano D'Alfonso


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso


(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta


(firma)

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **1.25** del ...**23**...**MAR**... 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

ALLEGATO A

**SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ
OPERATIVE PER LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO.**

L'anno.....il giorno..... del mese di
presso.....

TRA

La Regione Abruzzo con sede..... CF nella sua qualità di
Soggetto Aggregatore - Stazione Unica Appaltante Abruzzo - rappresentata dal Direttore del
Dipartimento.....nominato con DGR.....

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona- L'Aquila CF
rappresentata dal Direttore Generale

l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, CF rappresentata dal Direttore
Generale

l'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, CF rappresentata dal
Direttore Generale

l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, CF rappresentata dal Direttore
Generale

PREMESSO CHE

l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, 1 prevede che: *"Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per
ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296"*;

l'art.9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, statuisce che le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo



quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

l'art.33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, possono ricorrere alle centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;

il comma 3 bis del predetto articolo 33 stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al D.Lgs.267/2000 ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa i comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SpA o da un altro soggetto aggregatore di riferimento;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 66 del 2014, ha istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, stabilendone i compiti, le attività e le modalità operative;

la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9, comma 1 di cui del D.L. 66/2014, dei soggetti aggregatori designati, fra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila

l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 prevede che, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure;

l'articolo 9, comma 9 del decreto legge 66/2014, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, rimandando ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo stesso;

il comma 505 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone:” Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso



L'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro."

il comma 505 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che: *"Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro";*

il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) testualmente recita: *"Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa*



mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;

il comma 549 della predetta legge di stabilità 2016, così dispone: *”Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza”;*

la Legge Regionale 10 gennaio 2011, n.1 disciplina, innovandolo, il sistema degli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale d'Abruzzo contenuto nella Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146;

PRESO ATTO dei contenuti della determina n° 23077 del 26 febbraio 2016 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015;

RICHIAMATO il considerato in diritto della Determinazione ANAC 25 febbraio 2015 n° 3 che, in relazione ai rapporti tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore, ha stabilito che: *“nell’ottica di una lettura sistematica delle disposizioni di riferimento (peraltro non opportunamente coordinate dalla novella normativa), si può concludere che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’A.N.AC. e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono. Pertanto, pur con la precisazione appena evidenziata, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza”;*

RILEVATO che, giusta statuizione della delibera ANAC del 22 luglio 2015, n. 58, la Stazione Unica Appaltante Abruzzo opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs.n.163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della Legge 296/2006 per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

TENUTO CONTO dei contenuti della nota ANAC 313 del 4 gennaio 2017 e della necessità di implementare a livello organizzativo e funzionale, nelle more del completo avvio dell'ARIC, ai sensi della legge regionale 27 settembre 2016 n. 34, il Servizio Genio Civile dell'Aquila del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, tutt'ora ed in attualità individuato quale Stazione Unica Appaltante Abruzzo;

VISTI



l'art.9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dal D. Lgs. .18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 420 e 421 della L. 11 dicembre 2016, n. 232;

l'art. 37 del D. Lgs. .18 aprile 2016, n. 50 recante: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell'atto convenzionale

1. La presente convenzione regola il distacco funzionale presso la Stazione Unica Appaltante Abruzzo, quale Soggetto Aggregatore regionale, del personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per lo svolgimento delle procedure di gara aventi ad oggetto l'acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario; tale personale è individuato nominativamente, con il consenso del dipendente, a cura di ciascuna Azienda, in base al carico di lavoro previsto per la predetta attività e tenendo conto delle competenze professionali acquisite dai singoli. All'atto della sottoscrizione della convenzione, l'elenco del personale predetto ne costituisce parte integrante.

2. Tale modulo organizzativo costituisce un regime transitorio nelle more e per il tempo strettamente necessario alla compiuta definizione strutturale ed operativa dell'ARIC, prevista entro il mese di settembre 2017, anche al fine di verificare l'effettivo fabbisogno di personale dell'Agenzia, di valutare i costi ed i risparmi delle procedure aggregate e di modulare con maggiore precisione l'assetto definitivo che l'Agenzia medesima dovrà avere, per la migliore e più efficiente tutela dei sottesi interessi erariali. Il regime transitorio deriva dalla necessità di definire la posizione giuridica dell'Agenzia ARIT, valutando e quantizzando l'esposizione debitoria maturata, anche attraverso l'incidenza dei contenziosi pendenti di natura giudiziaria e stragiudiziale, per consentire l'avvio operativo e funzionante dell'agenzia ARIC all'interno della quale sarà insediata la Stazione Unica Appaltante per la Regione Abruzzo con funzioni di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore, giusta la Legge Regionale 34/2016.

ARTICOLO 2

Regime del distacco funzionale

1. I dipendenti distaccati presso la Stazione Unica Appaltante Abruzzo mantengono il rapporto di dipendenza con l'ASL di appartenenza, la retribuzione fissa e variabile di spettanza per la posizione ricoperta, il trattamento previdenziale ed assistenziale, il regime infortunistico, la sede di lavoro. Sono sottoposti al potere organizzativo dell'Azienda di appartenenza, anche con riguardo agli aspetti disciplinari ed alla valutazione della performance.
2. Il personale distaccato presta la propria attività lavorativa per la Stazione Unica Appaltante Abruzzo relativamente agli interventi di acquisizione di beni e servizi nel settore sanitario.



3. Il personale distaccato con funzioni di RUP presso la Stazione Unica Appaltante Abruzzo si abilita, in via esclusiva quale RUP della medesima S.U.A., al sistema SIMOG di ANAC per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara.

ARTICOLO 3

Comitato di coordinamento

1. E' costituito un Comitato di Coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione. Di esso fanno parte i Direttori di Struttura Complessa delle AA.SS.LL o chi ne svolge le funzioni secondo l'ordinamento aziendale. Tale Comitato è presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, adeguatamente supportato dal personale della struttura.
2. Il Comitato di Coordinamento svolge i seguenti compiti: a) pianificazione dei fabbisogni; b) programmazione degli interventi; c) individuazione dei referenti di ciascun intervento, e delle relative tempistiche, per la predisposizione della documentazione tecnica e di gara; d) proposizione del RUP per ogni intervento alla Stazione Unica Appaltante Abruzzo; e) organizzazione del lavoro del personale distaccato, anche con riguardo al rispetto degli interventi programmati.
3. In caso di gravi inadempimenti con riguardo alle attività di competenza del personale distaccato, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante Abruzzo provvede a segnalarlo tempestivamente e formalmente agli organi di vertice dell'Azienda, ai fini delle eventuali valutazioni, anche disciplinari, conseguenti.

ARTICOLO 4

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi al personale distaccato, nonché agli interventi di cui alla presente convenzione sono a carico delle singole AA.SS.LL partitamente, in proporzione dei fabbisogni di ciascuna.

ARTICOLO 5

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti è esercitato nei confronti della Stazione Unica Appaltante Abruzzo.

ARTICOLO 6

Gestione del contenzioso

1. Spetta alla Regione Abruzzo la costituzione in giudizio nei ricorsi proposti avverso ogni atto o provvedimento adottato dalla Stazione Unica Appaltante Abruzzo ed ogni altra attività di carattere contenzioso.

ARTICOLO 7

Foro competente



1. Il Foro competente esclusivo per la composizione delle controversie sorte per effetto della presente convenzione è quello dell'Aquila.

ELENCO DEL PERSONALE DISTACCATO

l'Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona- L'Aquila

l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo

l'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti

l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara



